

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3491

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CARRESCIA**

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Presentata il 14 dicembre 2015

ONOREVOLI COLLEGI! — L'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) è un ente morale (decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e legge n. 377 del 1953) che raggruppa in associazione tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali e istituzionali, hanno riportato mutilazioni e infermità in servizio e per causa di servizio.

Essa rappresenta e tutela gli interessi, morali e materiali, dei caduti e dei soggetti che hanno riportato invalidità nella lotta contro la criminalità; l'UNMS rappresenta molti cittadini italiani che con spirito di sacrificio e di servizio hanno contribuito a

contrastare la criminalità organizzata e a difendere le istituzioni (carabinieri, militari delle Forze armate, agenti della Polizia di Stato, corpo della guardia di finanza, vigili urbani, magistrati e dipendenti della pubblica amministrazione).

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale e svolge funzioni di sostegno a quanti sono vittime del dovere, un numero purtroppo crescente, e di un impegno per il bene comune, per la lotta alla criminalità, al terrorismo, per tutelare e servire le istituzioni democratiche, per difendere il territorio, la vita e i beni della comunità nazionale.

Nonostante ciò, ad oggi, all'UNMS non è ancora riconosciuto un ruolo nella designazione dei membri che fanno parte della commissione medico-ospedaliera che si pronuncia sulle diagnosi delle infermità o delle lesioni, comprensive, possibilmente, anche dell'indicazione eziopatogenica e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio.

La commissione medico-ospedaliera competente a tale pronuncia è prevista dall'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e concerne lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 198 del medesimo codice.

È opportuno attribuire all'UNMS la stessa rappresentatività che, invece, è data in analoghe situazioni di riconoscimento di invalidità ad altre meritorie associazioni e unioni come l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, l'Ente nazionale sordi, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro,

tutte presenti per legge nei consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a livello nazionale, regionale e provinciale.

Questa carenza crea un'evidente disparità di trattamento, considerando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 1981, ha stabilito che «c'è violazione del principio di uguaglianza quando di fronte a situazioni obiettivamente omogenee si ha una disciplina giuridica differenziata, determinando situazioni arbitrarie e ingiustificate (...)».

La presente proposta di legge — che consta di un unico articolo — riconosce all'UNMS la possibilità di designare membri, con le dovute capacità e professionalità, all'interno della commissione medico-ospedaliera e del Comitato per la verifica delle cause di servizio nonché la rappresentanza dell'UNMS nel Comitato di verifica per le cause di servizio previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Commissione medico-ospedaliera prevista dall'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello svolgimento delle sue funzioni e di quanto stabilito dall'articolo 198 del medesimo codice è integrata da un medico designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

2. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è integrato da un esperto della materia, proveniente dalle categorie dei soggetti indicati dal comma 2 del medesimo articolo 10, designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

€ 1,00



17PDL0038130